



COMUNE DI TETI

PROVINCIA DI NUORO

Corso Italia n. 63, 08030 – TETI - Tel 0784-68023 interni 3 e 4 - Fax 0784-68229

E-Mail: servizisociali@comune.teti.nu.it

PEC: servizisociali.teti@pec.it

AREA SOCIO-CULTURALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LEGGE 09 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. ANNUALITA' 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 ed i relativi allegati, con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 per l'annualità 2025;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1505/30028 del 17/07/2025 "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.*";

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 30079 del 17/07/2025 "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione del nuovo bando regionale permanente*";

RILEVATA la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

RICHIAMATA la propria Determinazione di R.G. n. 133 del 19/09/2025 di approvazione del presente bando e del relativo modulo di domanda;

RENDE NOTO

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DI
CUI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE.
ANNUALITA' 2025.

ART. 1 – Destinatari e requisiti di ammissione.

Possono presentare istanza i cittadini titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di **unità immobiliari di proprietà privata o pubblica** site nel comune di Teti e **occupate a titolo di abitazione principale**.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno cui si riferisce il Bando.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente Bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n° 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

ART. 2 – Requisiti reddituali dei richiedenti.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- FASCIA A – ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.688,40), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- FASCIA B - ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari

ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 3 - Contributi concedibili.

Il contributo decorre dal 01/01/2025 o, se sottoscritto successivamente, dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato e fino al 31/12/2025 o, in caso di recesso anticipato, fino alla scadenza del contratto, se interviene prima del 31/12/2025; la determinazione del contributo è legata alla posizione in graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario e varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- FASCIA A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74 annui;
- FASCIA B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 2.320,00 annui.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B.

Si avverte fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della R.A.S., Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, come sopra determinato, per ragioni di equità e parità di trattamento, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nelle suddette fasce.

ART. 4 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni.

Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

ART. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande.

I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti, possono presentare istanza, esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dall'ufficio, indirizzata all'Area dei Servizi Socio-culturali, P.I. e Sport.

L'istanza può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare, coincidente con il soggetto intestatario dell'IBAN indicato per l'accreditamento del contributo.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente la domanda pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Le domande, debitamente compilate e documentate, potranno essere presentate entro la data del 30 Ottobre 2025 con le seguenti modalità:

1. a mano direttamente all'Ufficio dei Servizi Sociali o Ufficio Protocollo;
2. a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria ai seguenti indirizzi: info@comune.teti.nu.it, servizisociali@comune.teti.nu.it, comuneteti@pec.it e servizisociali.teti@pec.it;

3. mediante raccomandata A/R all'indirizzo Corso Italia, n. 63 (08030) Teti in tal caso dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre il termine ultimo del 30/10/2025.

ART. 6 – Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. copia del documento d'identità di colui che presenta e sottoscrive l'istanza, in corso di validità;
2. per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia della carta o del permesso di soggiorno per tutti i componenti il nucleo familiare);
3. Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
4. Copia pagamento tassa registro annuale riferita all'annualità 2025 (per i contratti il cui rinnovo avverrà dopo la scadenza del bando, la domanda dovrà essere successivamente integrata);
5. Copia delle ricevute di pagamento del canone, riferite al periodo gennaio-dicembre 2025, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo da € 2,00 per ogni ricevuta, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore. Le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale. Le ricevute di pagamento del canone devono essere regolari già al momento della loro emissione, nel senso che su di esse deve essere apposta una marca da bollo che abbia la stessa data di emissione delle ricevute o date precedenti;
6. Certificazione ISEE 2025, aggiornata secondo le disposizioni del D.P.C.M. 159/2013;
7. Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente intestato al dichiarante (obbligatorio) sono esclusi i conti correnti con codice IBAN relativo a libretto postale;
8. Copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Sardegna (Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 Agosto 2008 n. 133);
9. copia del provvedimento di separazione legale omologata o divorzio (over ricorre il caso).

ART. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità, formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Concorrenti inseriti nella Fascia A;

Concorrenti inseriti nella Fascia B;

Le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria, provvederà alla formazione della graduatoria la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per n. 7 giorni consecutivi.

Decorso tale termine si provvederà ad approvare la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 8 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

ART. 9 - Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, al Comune di Teti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 10 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, al D.P.R. 445/2000 nonché ai successivi decreti di attuazione.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018 "Codice in materia dei dati personali", tutti i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

ART. 11 - Informazioni.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tramite contatto telefonico al n. 0784 68023 interni 3 e 4: alla Dott.ssa Alice Setzu ed alla Rag. Usai Simona.

Il Bando ed il Modulo di domanda sono integralmente consultabili e scaricabili all'indirizzo Web del Comune di Teti (www.comune.teti.nu.it). Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere inoltrati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

servizisociali@comune.teti.nu.it - servizisociali.teti@pec.it.

Teti, Lì 19 Settembre 2025

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rag. Usai Simona

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, P.I. e Sport

F.to Dott.ssa Alice Setzu

